

DELIBERA N. 84/25/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2-BIS, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 2315/DDA/LS -DDA/14589 https://ww.unoeste.br, https://guruflix.it)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 luglio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico", di seguito denominato anche decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del decreto, il quale dispone, al comma 3, che "Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un



servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" (di seguito, "Regolamento"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1. con istanza n. DDA/14589 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0000876 del 9 giugno 2025, integrata con prot. n. DDA/0000885 del 12 giugno 2025 è stata segnalata dal sig. <omissis>, in qualità di legale rappresentante del titolare dei diritti di sfruttamento sull'opera oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* https://vw.unoeste.br, alla pagina https://vw.unoeste.br/smezziamo/smezziamo-bundle-base-intermedio-by-francese-con-laura, raggiungibile attraverso link diretto dalla pagina https://vw.unoeste.br/smezziamo/tag/francese-con-laura, di un'opera di carattere audiovisivo in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- 2. dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, successivamente all'avvio del procedimento, lo stesso effettua un redirect al sito https://guruflix.it, in particolare alla pagina *internet* https://guruflix.it/it/courses/2e2b33a4-e189-48cd-b9c8-7187256b44b0, dove è effettivamente presente una riproduzione dell'opera audiovisiva oggetto di istanza, diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-*ter*, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
- 3. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
 - il sito internet oggetto di istanza è stato registrato dalla ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA APEC, con sede a R. José Bongiovani, 700 Vila Liberdade, Presidente Prudente, 19050-680, San Paolo del Brasile, Brasile, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica eduardo@unoeste.br, per conto della medesima Associazione;
 - i servizi di *hosting* risultano afferenti alla medesima ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA APEC ed alla stessa sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Presidente Prudente, San Paolo del Brasile, Brasile;
- 4. con comunicazione del 18 giugno 2025 (prot. n. DDA/0000934), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2315/DDA/LS relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle

84/25/CSP 2



verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

- 5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito https://vw.unoeste.br, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
- 6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 18 giugno 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
- 7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina *internet* https://guruflix.it/it/courses/2e2b33a4-e189-48cd-b9c8-7187256b44b0 è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;
- 8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del *decreto* legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-bis, del Regolamento dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il sito *internet* https://vw.unoeste.br segnalato da soggetto istante non risulta allo stato più raggiungibile in quanto effettua

84/25/CSP 3



redirect al sito https://guruflix.it, ma che comunque il *landing site* presenta una molteplicità di contenuti dell'ordine delle migliaia che non si limitano esclusivamente all'opera di carattere audiovisivo richiamata dal soggetto istante;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* https://vw.unoeste.br e del sito https://guruflix.it su cui effettua redirect;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 luglio 2025

IL PRESIDENTE Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Giovanni Santella

84/25/CSP 4